

**VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI CUI ALL'ART. 10 DEL
C.C.N.L. 1998/2001 E ART. 4 DEL CCNL 2002/2005 PER IL
COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI**

La delegazione trattante di cui all'art. 10 del CCNL 1998/2001 e art. 4 del CCNL 2002/2005 e seguenti così composta:

per la parte pubblica i signori:

Claudio Bergaminelli Presidente

Carmela Dott.ssa Pinto Segretario Comunale/Direttore Generale

In rappresentanza della RSU:

Lucca Maria Cristina

In rappresentanza delle OO.SS.:

M.Felicia Tarulli – Segretario Generale CISL FP Como


Al fine di dare piena attuazione alle norme del C.C.N.L. per il periodo 2008 e 2009 successivi, previo eventuali modifiche contrattuali, in materia di contrattazione decentrata integrativa le parti stipulano l'allegato accordo decentrato integrativo che è parte integrante del presente verbale.


Letto, confermato e sottoscritto.

Li, - 7 MAG 2009


LA DELEGAZIONE TRATTANTE

DI PARTE PUBBLICA





DI PARTE SINDACALE



CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

Preso atto delle materie che formano oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente, ai sensi dell'art. 4 CCNL 1998/2001 e successive modificazioni ed integrazioni – Comparto Regioni – Autonomie Locali, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono quanto segue:

ART. 1 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:


- sia firmato per la parte sindacale dalla RSU, previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti opportuni e i cui risultati devono essere resi pubblici;
- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica previa autorizzazione da parte del CDA nonché positiva certificazione da parte del collegio dei revisori dei Conti.

ART. 2 VIGENZA DEL CONTRATTO

- Il presente contratto è valido per l'esercizio finanziario anno 2008 e 2009, salvo diverse disposizioni di legge e di contratto e fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario.
- Vengono definite con apposito accordo annuale le somme relative alla costituzione e alle modalità di erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui agli artt. 15 e 17 del CCNL 1998/2001, artt. 31 e 32 CCNL 2002/2005, art. 4 CCNL 09.05.2006, art.8 CCNL 11.04.2008
- Le parti si riservano di rivedere il presente contratto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

ART. 3 QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999, dell'art.31 del CCNL 22.01.2004, dell'art. 4 CCNL 09.05.2006 e dell'art.8 CCNL 11.04.2008 le parti danno atto che l'ammontare del fondo per le politiche di sviluppo anno 2008 e 2009, è determinato come da allegato 1) e 2) precisando che per l'anno 2009 si determina un fondo provvisorio in attesa di definizione del biennio economico 2008/2009 e pertanto si provvederà successivamente ad adeguarlo con le relative percentuali.



Disciplina delle "risorse decentrate"

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti secondo le modalità definite dal presente articolo.

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2004 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni:

- art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999;
- art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte:

- art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999;
- art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001,
- art. 54 del CCNL del 14.9.2000
- art. 32, comma 6, del CCNL 22.01.2004
- art. 4 CCNL 09.05.2006
- art.8 CCNL 11.04.2008


Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

Incrementi delle risorse decentrate

Le risorse decentrate previste sono incrementate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 CCNL 11.04.2008.

Compensi per produttività

La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.



I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta congiuntamente al Segretario Comunale/Direttore Generale e al Responsabile del Servizio Personale, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato.

Per quanto riguarda i progetti riguardanti il personale saranno definiti annualmente con apposita documentazione nella quale verranno definiti gli obiettivi da raggiungere e l'importo destinato.

Per l'anno 2008 vengono destinate le seguenti risorse: € 6897.15

ART. 4
CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DI CIASCUNA
CATEGORIA

A completamento ed integrazione dei criteri di cui all'art. 5 CCNL 31/03/1999, per la progressione economica all'interno di ciascuna categoria, vengono fissati i criteri di cui **all'allegato n. 3.**


La progressione economica all'interno della categoria si realizza annualmente nei limiti dello specifico fondo, con l'applicazione dei seguenti criteri oggettivi e di valutazione:

a) per poter accedere alla progressione economica all'interno delle categorie occorre comunque possedere un'anzianità minima di servizio nel Servizio di appartenenza di almeno 24 mesi nella posizione economica in godimento, ivi compresi quelli maturati antecedentemente alla sottoscrizione del CCNL.

b) Per la progressione orizzontale dovranno essere valutati e pesati diversamente in relazione al diverso contenuto professionale dei profili interessati, mediante attestazione del Direttore o dei Responsabili di Servizio personale, secondo i criteri di cui all'allegato 3.

Verrà valutato il personale in servizio presso l'ente alla data del 31 dicembre di ciascun anno con effetto economico dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In fase di prima applicazione si concorda di valutare il personale in servizio al 31.12.2008 con riconoscimento economico dall'1.01.2009 e di destinare € 9750.00 al finanziamento del summenzionato istituto.



ART.5
INDENNITA' PER PARTICOLARI COMPITI E RESPONSABILITA'
- art. 7 CCNL 9/05/2006 -

Le parti concordano di confermare l'applicazione dell'indennità per particolari compiti e responsabilità di cui all'art.7 CCNL 9/5/2006 a n.9 unità, pari a € 10200.00, riproporzionato in base alla tipologia del rapporto di lavoro (part-time)

ART.6
CONFERMA DISCIPLINE PRECEDENTI

Per quanto non previsto nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non disapplicate le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 all'11.04.2008.

E', in via esemplificativa, confermata la disciplina:

- dell'art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull'orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali;
- dell'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni;

tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compreso l'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000.

Anno 2009:

- indennità di rischio, indennità di turno, indennità di reperibilità, maneggio valori per una somma pari a € 1730.00
- indennità di disagio per una somma pari a € 1620,00
- indennità di comparto per una somma pari a € 5724,00

E' confermata la disciplina dell'art. 23 del CCNL dell'1.4.1999, relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l'impegno degli enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse finanziarie non inferiori all'1% della spesa del personale.